



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

SEDUTA: PUBBLICA
SESSIONE: STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE: 1° 2°

N. 80	O G G E T T O	CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "GIORGIO DONDOLO GENNARI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
IN DATA 28/11/2007		

L'anno **duemilasette**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore **21:00**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.		COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1.	CIOTTI GIORGIO	Sì	==				
2.	OTTAVIANI DANILO	Sì	==	10.	CIOTTI LANFRANCO	Sì	==
3.	SOPRANI SILVANO	==	Sì	11.	PEDULLI SONIA	==	Sì
4.	GENNARI FILIPPO	Sì	==	12.	TURCI GIANCARLO	Sì	==
5.	GOSTOLI MARIA ROSA	Sì	==	13.	LIVERANI LUIGI EMILIO	Sì	==
6.	CASADEI GIUSEPPE	Sì	==	14.	AUTUNNO PIERLUIGI	Sì	==
7.	MONTANI ENZO	Sì	==	15.	ANDRUCCIOLI RENATA	Sì	==
8.	ODDONE DAVID	==	Sì	16.	GHIGI FILIPPO	Sì	==
9.	MANCINI GIAMPIETRO	Sì	==	17.	GARATTONI MARIO	Sì	==

Presiede il Prof. GIORGIO CIOTTI, quale Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANTONIETTA RENZI, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (*art. 97,4°, T.U. 267/00*).

Fra gli assenti sono giustificati i signori: SOPRANI – ODDONE – PEDULLI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: TURCI - GHIGI - GARATTONI.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri:

NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo;

il Responsabile del Servizio LL. PP.-Patrimonio, Geom. OLIVIERO PAZZAGLINI, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.....firma _____

il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole.....firma _____

non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.....firma _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 luglio 2007, n. 11 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali" ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 2

"3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali".

Art. 3

"1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;

b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;

c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione".

Art. 4

"1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.”

Art. 5

“1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.”

RICHIAMATO lo Statuto comunale e, nello specifico:

- l'art. 3 punto 3 che testualmente sancisce *“Il Comune opera per rendere effettivo il diritto (...) all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti”;*

- l'art. 5, comma 2, che sancisce quale principio fondamentale *“il supporto”*, da parte dell'Ente, *“di mezzi e strutture – nelle forme previste dalla legge - alle associazioni (...) sportive, ricreative (...) che intendano concorrere a realizzare lo sviluppo umano, civile, economico e sociale della comunità”;*

DATO ATTO che, in ossequio alla normativa suindicata, rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna - la promozione e diffusione della pratica sportiva, anche mediante l'attivazione di forme di collaborazione con le società sportive operanti sul territorio;

CONSIDERATO che tali forme di collaborazione possono contemplare la possibilità, da parte delle società sportive locali, di utilizzare gli impianti comunali in modo diretto, avvalendosi di propri associati o di proprio personale per effettuare le operazioni di apertura, chiusura, custodia e gestione degli impianti medesimi. Tali attività possono, infatti, garantire una maggiore fruibilità delle strutture, superando le modalità di utilizzo che necessitano di un collegamento diretto e continuo con gli uffici comunali; ampliando, conseguentemente il periodo di utilizzo e garantendo uno stato manutentivo ottimale delle strutture sportive. Il ricorso ad una gestione esterna anche per l'attività di manutenzione comporta, inoltre per l'Ente la possibilità di liberare risorse umane e finanziarie da impiegare in compiti diversi;

DATO ATTO che tra le strutture sportive di proprietà comunale vi è il complesso denominato “Centro Sportivo Giorgio Dondolo Gennari” comprendente:

- a) *N. 2 campi da tennis con superficie in terra rossa;*
- b) *N. 1 campo da tennis con superficie sintetica;*
- c) *N. 1 campo da calcetto;*
- d) *N. 1 campo da basket;*
- e) *Palazzina adibita a Bar-Spogliatoi e Sede sociale;*
- f) *Area verde recintata e relativi percorsi interni;*

VISTA la precedente convenzione Rep. n. 73/97 concernente l'utilizzo dei campi da tennis del suddetto complesso sportivo era stato affidato, previa gara, all'Associazione sportiva, **Soc. CIRCOLO TENNIS MORCIANO;**

VISTA la successiva convenzione Rep. n. 255/2002 concernente l'utilizzo dei campi da tennis del suddetto complesso sportivo era stato affidato, previa gara, all'Associazione sportiva, **Soc. CIRCOLO TENNIS MORCIANO;**

CONSIDERATO che il Circolo Tennis Morciano a tutt'oggi resta la sola società sportiva locale in grado di valorizzare e promuovere la pratica del tennis, potendo vantare una documentabile esperienza in merito all'uso del complesso sportivo di che trattasi. Tale uso specialistico può garantire al meglio la diffusione della specialità sportiva rispetto ad un uso promiscuo generico e generalizzato. La fruibilità pubblica, inoltre, può essere semplificata e facilitata dalla gestione diretta da parte della società sportiva, operante e aperta non solo ai potenziali utenti di Morciano ma anche degli altri Comuni della Valconca, il tutto nell'intento e con l'obiettivo di incrementare più vaste iniziative di promozione sportiva attraverso un agevole e qualificato uso degli impianti;

DATO ATTO che gli impianti sportivi sono da considerarsi strutture destinate al pubblico servizio e che l'Ente Locale proprietario, rendendoli fruibili direttamente o tramite terzi specializzati nel settore della pratica sportiva, persegue finalità istituzionali nell'interesse della persona singola e dell'intera collettività; lo sport, pertanto, può essere considerato come servizio sociale e l'attività sportiva come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento, della qualità della vita singola e collettiva.

CONSIDERATO, inoltre, che le funzioni sportive possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, società sportive, enti di promozione sportiva, attraverso la loro attività (principio di sussidiarietà);

PRECISATO che solo in presenza di attività sportiva con connotazione commerciale, è necessario attivare un confronto concorrenziale, nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e del criterio dell'economicità;

SOTTOLINEATO che, nella fattispecie, trattasi di un complesso sportivo di modeste dimensioni che, per tipologia, natura e contesto di utilizzo, non è idoneo a consentire lo svolgimento di pratiche sportive che possano concretizzarsi in attività a livello imprenditoriale secondo l'accezione di cui all'art. 2082 C.C.; infatti, l'affidamento della gestione degli impianti di cui trattasi opera unicamente per lo svolgimento di attività sportive effettuate a fini non lucrativi e per quelle collaterali ad esse strettamente di supporto e funzionalmente collegate, pertanto, con potenziale remunerativo pressochè nullo;

CONSIDERATO che l'affidamento della gestione di impianti sportivi a rilevanza non imprenditoriale, può bene avvenire facendo ricorso alla trattativa privata diretta, potendosi risolvere,

l'effettuazione di una procedura concorsuale, attesa la probabile infruttuosità della stessa, in una violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990 laddove, detta norma, impone, all'azione amministrativa di conformarsi, tra l'altro, al criterio dell'economicità e dell'efficacia, senza aggravio per il procedimento;

RITENUTO quindi, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e soprattutto in riferimento al fatto che la **Soc. CIRCOLO TENNIS** è l'**unico soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto** in parola ai sensi dell'art.3-comma 2- lett.a)- della Legge Regionale E.R. n. 11/2007, per cui si ritiene dover procedere mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che la convenzione Rep. n. 255/2002 prevedeva, tra l'altro, all'art. 17, che il canone di concessione fissato in **€ 5.000,00 annui per quattro anni (totale € 20.00,00)** potesse essere corrisposto o in numerario o in arredi, suppellettili o migliorie da rendersi all'impianto, previa apposita valutazione congiunta con il Servizio comunale lavori pubblici-patrimonio, risultante da idoneo verbale da trasmettersi alla Giunta Comunale per la dovuta approvazione ed autorizzazione;

VISTA la relazione del Servizio Il.pp.-patrimonio da cui risulta che la Società ha eseguito lavori e forniture arredi per un totale di **€ 21.715,79** da considerarsi come "migliorie" apportate all'impianto in questione;

RITENUTO quindi di opportuno **continuare** questa forma di collaborazione **con la società sportiva locale Circolo Tennis Morciano per un ulteriore periodo** in modi e forme adeguate, da stabilirsi in una ulteriore apposita convenzione;

DATO ATTO Altresì che la Società, dalla data della scadenza della convenzione n. 255/2002 (05/11/2006), ha operato in regime di "prorogatio tacita" e pertanto dovrà tenersi conto di tale periodo nel calcolo del canone da corrispondere;

SOTTOLINEATO, da ultimo, che la concessione di aree e di impianti sportivi comunali, da parte dei Comuni in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate agli enti di promozione sportiva, può essere fatta, nel rispetto della L. n. 549/1995, art. 66, applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

Sulla natura del canone ricognitorio la dottrina si esprime commentandola come la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente locale sul bene oggetto di concessione, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolari ritraibili dall'occupazione o dall'utilizzo;

DATO ATTO che **l'impianto, anche in questo caso, verrà concesso dietro corresponsione di un canone da versarsi in termini monetari o interventi strutturali a favore del Comune di Morciano.**

ATTESO CHE la congruità del canone risulta essere stata considerata tenendo conto del numero teorico delle giornate di utilizzazione, del fatto che i campi e le strutture funzionalmente collegate sono fruibili per un numero teorico di ore giornaliere. I ricavi ipotizzabili tengono conto delle tariffe proposte dall'associazione (e che la Giunta dovrà approvare) ed, inoltre, dei proventi potenzialmente derivanti dalle attività collaterali, funzionalmente collegate all'utilizzo degli impianti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, nello specifico, l'art. 42 comma 2 lett. e) che sancisce la competenza del Consiglio comunale in materia di affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

RIBADITO che:

- sul contenuto economico dell'attività da affidare prevale l'interesse sociale (sportivo e ricreativo) allo svolgimento della medesima;
- tale attività può essere utilmente svolta dai privati, trattandosi di area non strettamente riservata all'azione pubblica;
- la società sportiva come sopra individuata presenta una causa associativa che valorizza l'attività oggetto di affidamento; tale attività combina risorse umane e materiali secondo modalità che ricadono nella sfera di azione dei soggetti associativi, operanti senza finalità di lucro mediante scambio di utilità reciproche;
- nella presente premessa narrativa è stato spiegato in modo analitico e ragionevole per quale motivo ricorrano i presupposti indicati dalle norme richiamate per poter ricorrere a tale schema (Consiglio di Stato Sez. V Sentenza 10 giugno 2002 n. 3208);

VISTO lo schema di convenzione redatta ai sensi del citato art. 5 della L.R.E.R. n. 11/2007;

Con votazione palese di cui:

favorevoli n. 13

astenuiti n. 0

contrari n. 01 (Garattoni)

DELIBERA

- di affidare, per anni 3, per i motivi indicati in premessa narrativa alla quale espressamente ed integralmente si rinvia, la diffusione e la promozione della pratica sportiva, mediante **affidamento della gestione** che consenta l'utilizzo del complesso denominato "Centro Sportivo Giorgio Dondolo Gennari" all'Associazione sportiva, **Soc. CIRCOLO TENNIS MORCIANO**, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il canone viene fissato, come indicato nell'articolo 17 dello schema di convenzione allegata, in €. 5.000,00 annui, con necessità di revisione nel caso in cui l'Amministrazione Comunale apporti modifiche sostanziali all'impianto tali da consentirne una maggiore fruibilità.
- di individuare Responsabile del procedimento il Resp. del Servizio Il.pp.-patrimonio, al quale vengono demandati gli atti di esecuzione derivanti dalla presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione della relativa convenzione nel rispetto dell'art. 25 dello Statuto Comunale e di quanto precisato nel Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi.



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO “Giorgio Dondolo Gennari” PER LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
[LEGGE REGIONALE E.R. n. 11 del 6 luglio 2007]**

L’anno duemilasette (2007) il giorno(.....) del mese di
presso la Sede Comunale di Morciano di Romagna

TRA

Il **Comune di Morciano di Romagna**, rappresentato dal responsabile del servizio Il.pp.-patrimonio sig. Oliviero Pazzaglini, che opera in nome e per conto del suddetto Comune, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale e della Deliberazione C.C. n. del, esecutiva.

E

Il Signor _____, residente in _____ in qualità di Presidente della “**Società Sportiva Circolo Tennis Morciano**”, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data, depositata agli atti e d’ora in avanti indicata come **concessionaria**.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ avente ad oggetto _____.

Con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA

Il Comune di Morciano di Romagna concede in utilizzo per l’espletamento delle proprie finalità sportive e ricreative-sociali alla SOCIETA’ CIRCOLO TENNIS MORCIANO con sede in Morciano di Romagna , via Stadio 22, Partita IVA _____, il complesso denominato “Centro Sportivo “Giorgio Dondolo Gennari” come risultante dalle allegate piante e/o planimetrie delimitate in rosso, per anni 3, comprendente le seguenti strutture:

- a) N. 2 campi da tennis con superficie in terra rossa;
- b) N. 1 campo da tennis con superficie sintetica;
- c) N. 1 campo da calcetto;
- d) N. 1 campo da basket;
- e) Palazzina adibita a Bar-Spogliatoi e Sede sociale
- f) Area verde recintata e relativi percorsi interni;

L'amministrazione Comunale si riserva altresì di procedere formalmente al rinnovo della convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, o di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Al termine del periodo di affidamento ogni eventuale miglioria realizzata sarà di proprietà del Comune.

La Società sportiva farà uso degli impianti e delle annesse e connesse attrezzature con cura e senso di responsabilità adeguati, per consentire lo svolgimento di manifestazioni e attività d'interesse diretto della stessa (es. gare, allenamenti ed ogni altra attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva).

Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi previsti dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione.

Art.2 – VERIFICHE

Il Comune di Morciano di Romagna si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento le verifiche che riterrà più opportune per accertare il puntuale adempimento degli obblighi della convenzione al fine di un eventuale modifica o aggiornamento da concordarsi tra il comune e la società sportiva;

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta e puntuale nonché attuale consistenza degli impianti del complesso sportivo di cui al presente atto, del loro stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale, da redigersi a cura dell'Ufficio comunale Lavori Pubblici/Patrimonio in contraddittorio con un incaricato della Società concessionaria, prima dell'inizio della gestione, una volta sottoscritta la presente convenzione, al fine di consentire al concessionario di prendere materialmente possesso delle strutture. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto convenzionale o a seguito delle verifiche di cui al precedente art.2.

Art. 4 - MODALITA' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla società concessionaria l'esercizio della propria attività sportiva e di far partecipare la società stessa alle finalità ricreative-sociali e sportive del Comune, per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e, conseguentemente, per il miglioramento della qualità della vita.

La società concessionaria in forza della presente convenzione dovrà garantire l'uso degli impianti a favore delle generalità dei soggetti potenzialmente fruitori, secondo le norme previste dalla presente convenzione e dal proprio statuto.

Potrà usare gli impianti per effettuarvi, di norma, le seguenti attività:

1. allenamenti, corsi, stages, campionati, gare di ogni livello ecc.;
2. ogni tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi citati.
3. concessione in uso per fasce orarie a terzi privati, dietro corresponsione di idonea tariffa oraria per l'utilizzo degli impianti;

L'assegnatario potrà disporre di fonti di finanziamento, riferibili all'uso dell'impianto e cioè, a titolo esemplificativo:

-sponsorizzazioni per pubblicità all'interno o all'esterno (la tipologia della cartellonistica pubblicitaria, dovrà essere posizionata in luogo e nei modi concordati con il Servizio LL.PP. comunale);

-contributi pubblici o privati;

-quote di iscrizione a corsi con istruttori, se dovute;

-incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi.

La società concessionaria dovrà presentare annualmente alla Amministrazione comunale il Progetto delle Attività di Programmazione e Diffusione della pratica sportiva, che in ogni caso dovrà indicare:

- elenco dei corsi;
- elenco dei campionati che verranno fatti;
- programma degli allenamenti;
- altre eventuali iniziative che saranno adottate nel corso dell'anno;
- numero presunto dei fruitori terzi e numero ore giocate;

Tale programma potrà essere oggetto, durante il corso dell'anno, di opportune modifiche da comunicarsi all'Amministrazione Comunale entro il termine di quindici giorni.

Inoltre la società concessionaria, si impegna a consentire l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi privati (*è esclusa l'utilizzazione da parte di società aventi fini di lucro*), fermo restando, comunque, che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di alcuna tessera sociale, neppure a titolo gratuito, obbligandosi ad applicare eventuali tariffe non eccedenti quelle da stabilirsi di concerto con l'Amministrazione Comunale, per la temporanea utilizzazione degli impianti sportivi comunali.

Il predetto obbligo di rispetto di eventuali tariffe stabilite con l'Amministrazione Comunale dovrà essere esteso anche nell'ipotesi in cui vengano istituiti corsi di avviamento alla pratica sportiva.

Dette tariffe, se fissate, dovranno essere esposte preventivamente a cura delle società in luogo aperto al pubblico prima della loro applicazione, al fine di garantire idonee forme di pubblicità.

Art. 5 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI

La società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi facenti parte dell'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate dalla stessa da concordarsi con la Società Concessionaria con congruo anticipo: a tale scopo dovrà essere dato alla società concessionaria un preavviso di almeno quindici giorni, purchè tali richieste non confliggano con gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale della società;

- l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe comunali eventualmente fissate, l'impianto da parte di società, federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale, fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale della società concessionaria (gare-campionati) e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle ordinarie esigenze di utilizzo della società concessionaria,

Art. 6 - COMMISSIONE DI CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di una Commissione costituita secondo quanto previsto al terzo comma.

Detta Commissione:

1. accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili;
2. effettua il controllo preventivo sulla programmazione delle attività;
3. svolge il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto;

La Commissione è composta dall'Assessore designato dall'Amministrazione Comunale, dal Responsabile del Servizio Il.pp.-patrimonio e da due rappresentanti designati dalla società concessionaria.

La società dovrà, di norma, procedere a comunicare i due nominativi essa designati entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Alla convocazione della Commissione vi provvedere il Responsabile del Servizio Il.pp.-patrimonio, su richiesta anche di una delle parti;

Art. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE E FIDEJUSSIONE

Il Concessionario esonera il Comune di Morciano di Romagna ed i suoi dipendenti ed amministratori, da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il concessionario stipulerà **polizza assicurativa** per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:

- danni alla persona	€ 2.582.285,00
- danni all'impianto	€ 154.937,06
- incendio	€ 154.937,06

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso gli Uffici Comunali al momento della sottoscrizione-formalizzazione del presente accordo.

La società concessionaria dovrà, inoltre, produrre all'atto della sottoscrizione, idonea **cauzione** mediante fidejussoria bancaria o assicurativa, per l'importo di **€ 2.000,00** (duemila) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per tutta la durata della medesima.

Tale garanzia dovrà espressamente prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957-comma 2- del codice civile ed il pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta di escussione;

Su tale garanzia il Comune potrà rivalersi nei casi di inadempienza da parte della società concessionaria.

In tal caso la società è obbligata a reintegrarla nei termini e con le modalità fissate dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 – ATTIVITA' COLLATERALI CONNESSE ALLA PRATICA SPORTIVA

La società concessionaria avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, se dovuta.

La società concessionaria avrà, inoltre, diritto ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande utilizzando gli idonei spazi presenti nella struttura (art. 1 lett.e).

A tal fine la concessionaria si impegna ad avvalersi di personale legittimato per legge ed alla piena osservanza della normativa vigente in materia.

L'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui sopra è funzionalmente collegata con l'attività sportiva degli impianti di cui al presente atto e cesserà quando tale collegamento verrà a mancare.

Art. 9 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, da

rilasciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dalla Società Concessionaria, completa di tutta la documentazione tecnica necessaria.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria di procedere al ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

Art. 10 - DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida scritta, comunicata con A.R. almeno 30 giorni prima, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni, se dovuti.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di sei mesi.

Art. 11 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

L'amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo con preavviso di mesi 3 (tre).

Il riscatto anticipato comporterà l'avvio di una fase di concertazione tra le parti per stimare il valore residuo delle migliorie apportate all'impianto e non completamente ammortizzate a causa del recesso anticipato. La stima del valore, effettuata in via bonaria da un tecnico del Comune e da un tecnico nominato dalla Società privata, dovrà tener conto delle spese sostenute debitamente documentate e del periodo di utilizzo.

Qualora le parti non addivengano ad una stima concertata ed alla determinazione dell'eventuale conguaglio dovuto dall'Amministrazione Comunale, si rinvia all'art.19 seguente. La società concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune di Morciano di Romagna, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato, senza che la società possa pretendere dal Comune alcun risarcimento. Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi 6 (sei). La società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune in perfetto stato di manutenzione, entro il termine che sarà stato indicato e comporterà per l'Amministrazione comunale il reintegro nei propri diritti scaturenti dalla piena e libera proprietà.

Art. 12 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune di Morciano di Romagna, previa comunicazione da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società concessionaria al Comune.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione dell'impianto comporterà per la società concessionaria l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. ordinaria manutenzione;

2. apertura, chiusura, gestione e conduzione dell'impianto e tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati dallo stesso.
3. custodia dell'impianto, delle strutture, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi di proprietà comunale del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza.
4. scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, e di tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e di prevenzione degli infortuni.
5. il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.
6. richiesta da parte del concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.
7. la società concessionaria si obbliga alla tenuta di un registro dei soci ed eventualmente ad aggiornarlo.
8. pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, se dovuti.
9. taglio dell'erba all'interno dell'area oggetto di concessione, pulizia e manutenzione del verde esistente o che sarà realizzato.

Art. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI UTENZA

Spettano alla Società Concessionaria tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie a causa dell'usura derivante dal normale utilizzo e precisamente:

1. manutenzione struttura edile (es. tinteggiatura palazzina);
2. manutenzione infissi e serramenti (es. riparazione e sostituzione di parti accessorie);
3. manutenzione impianto elettrico (es. sostituzione spie, lampade interno o esterne, fusibili, ecc...);
4. manutenzione impianto termo-idro-sanitario (es. manutenzione caldaia, pulizia e verifica fumi annuale);
5. manutenzione impianti di varia natura (es. manutenzione lampade di emergenza, verifica periodica degli eventuali estintori)
6. manutenzione aree esterne (es. taglio erba, pulizia camminamenti);
7. manutenzione arredi (es. sostituzione di parti di sedute delle panche nelle aree verdi)
8. manutenzione recinzioni (es. interventi di sistemazione delle recinzioni dei campi da gioco e dell'area in convenzione);
9. manutenzione campi da gioco (es. sistemazione manto in terra rossa dei campi da gioco)

Compete inoltre alla Società Concessionaria l'obbligo di provvedere al pagamento di tutti i consumi inerenti tutte le utenze (luce, gas, acqua e telefono) per l'intero periodo di concessione.

L'Amministrazione Comunale, anche su proposta della Commissione di Controllo, potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario.

A tal fine l'Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario ad eseguire i lavori entro un dato termine.

In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione, se nonostante una previa diffida non si è verificato l'esatto adempimento nei termini indicati.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti da personale competente e da ditte in possesso dei necessari requisiti di legge.

In caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune con successivo addebito delle relative spese al concessionario, da comunicarsi con raccomandata a/r per il successivo rimborso preteso, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non compresi fra quelli di cui all'art. 14, ma che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione possa pregiudicare il normale utilizzo dell'impianto, può richiedere all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi da sostenersi e deducibili dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenute dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, nei limiti autorizzati e precedentemente stabiliti dalla parte come importo massimo da rimborsare.

Art. 16 – ATTI SOCIETARI DA TRASMETTERE AL COMUNE

Al fine di consentire il controllo da parte del Comune sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga a fornire al Comune:

- il nominativo del Direttore dell'impianto;
- entro il mese di aprile, il “Programma delle attività” da effettuarsi sull'impianto durante l'anno. Detto programma di attività potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
- annualmente, entro il mese di settembre, copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.

Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione.

Art. 17 – CANONE DI CONCESSIONE E MIGLIORIE

Viene stabilito un canone di concessione annuo pari a €. 5.000,00 (diconsi euro cinquemila), per 3 anni e quindi pari ad €. **15.000,00** (diconsi euro quindicimila). Inoltre, considerando che la precedente convenzione è scaduta in data 05/11/2006 e la Società a continuato a gestire l'impianto in regime di “prorogatio tacita”, per tale periodo è stabilito un canone di €. **5.000,00** a forfait e, quindi, il canone complessivamente dovuto dalla Società concessionaria fino alla scadenza della presente convenzione ammonta ad € **20.000,00** (€. 15.000,00 + €. 5.000,00).

Tale canone potrà essere corrisposto al Comune di Morciano di Romagna in numerario o in arredi (interni o esterni), suppellettili o migliorie da rendersi all'impianto previa apposita valutazione congiunta con il Servizio comunale Lavori Pubblici-Patrimonio, risultante da idoneo verbale da

trasmettersi alla Giunta Comunale per la dovuta approvazione ed autorizzazione, oppure potrà essere contabilizzato – anche in misura superiore a €. **20.000,00** nella realizzazione di opere strutturali, in eventuale compartecipazione con il Comune, i cui termini e le condizioni saranno oggetto di apposito protocollo d'intesa, da redigersi tra le parti come appendice della presente convenzione

Qualora da parte della società concessionaria si opti per la corresponsione economica del canone di concessione, esso dovrà essere versato, in quota annua, entro il 31 marzo di ogni anno.

L'opzione scelta deve essere comunque effettuata dalla Società Concessionaria e comunicata all'Amministrazione Comunale entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per motivi di regolarità tecnico-contabile.

Nel caso in cui siano apportate migliorie sostanziali da parte dell'Amministrazione Comunale il canone sarà oggetto di revisione in misura proporzionale al valore della concessione.

Art. 18 - AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE FORNITORI

La società, per l'espletamento dei servizi indicati in convenzione, potrà avvalersi di fornitori di servizi di propria fiducia. Le spese relative sono a carico della Società stessa.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica e amministrativa che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente esaminata in via bonaria dalla Commissione di controllo di cui all'art.6 precedente.

Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione, si procederà alla nomina di un apposito Collegio arbitrale dando atto che un primo competente dovrà essere nominato dall'Amministrazione Comunale, un secondo competente dovrà essere nominato dalla Società Concessionaria ed un terzo dal Tribunale di Rimini su richiesta anche di una sola delle parti.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente e a proprie spese sulle strutture degli impianti sportivi, qualora lo richiedano motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta alla società concessionaria.

Art. 21 – SPESE

Tutte le spese relative alla stipula del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della Società concessionaria.

Così fatto, letto e sottoscritto per accettazione dalle parti, come segue:

Per il Comune.

Per la Società

ALLEGATI:

Planimetria impianto



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio

Relazione sulle migliorie apportate dalla Soc. Circolo Tennis Morciano all'impianto sportivo denominato "Giorgio Dondolo Gennari" costituito da circolo e campi per il gioco del tennis.
[**Periodo 05/11/2002 – 05/11/2006**]

PREMESSE

Questo Servizio è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale, di effettuare una relazione a consuntivo dei lavori/migliorie apportate dalla Soc. Circolo Tennis Morciano all'impianto sportivo denominato "Giorgio Dondolo Gennari" nel periodo di vigenza della convenzione stipulata tra le parti in data 05/11/2002 Rep. n. 255, scadente il 05/11/2006 (4anni).

Ai sensi dell'art. 17, della citata convenzione, prevedeva che la Società versasse un canone di concessione fissato in € **5.000,00 annui** per quattro anni (**totale € 20.000,00**) prevedendo che lo stesso potesse essere corrisposto o in numerario o in arredi, suppellettili o migliorie da rendersi all'impianto, previa apposita valutazione congiunta con il Servizio comunale lavori pubblici-patrimonio, risultante da idoneo verbale da trasmettersi alla Giunta Comunale per la dovuta approvazione ed autorizzazione;

La Società ha apportato migliorie nel corso di validità della convenzione (che saranno di seguito descritte), ma senza ottenerne la preventiva autorizzazione prevista.

In ogni caso, le migliorie tali migliorie possono essere considerate tali nel senso che, anche se non preventivamente autorizzate, di fatto, hanno portato ad un incremento di valore del complesso sportivo, per cui si ritiene che possano essere prese in considerazione ai fini dello computo del canone dovuto nella misura massima prevista (€ 20.000,00).

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso sportivo in oggetto denominato è costituito da:

- *n. 2 campi per il gioco del tennis con superficie in terra rossa;*
- *n. 1 campo per il gioco del tennis con superficie in materiale sintetico;*
- *n. 1 campo per il gioco del calcetto con superficie in materiale sintetico;*
- *n. 1 campo per il gioco del basket con superficie in cls. cementizio;*
- *n. 1 palazzina in muratura (struttura in c.a. e tamponamenti in laterizio) adibita a spogliatoi, sede sociale, bar;*
- *area esterna adibita a verde e zone di collegamento tra le varie strutture.*

*Tutti gli impianti e i manufatti sopra descritti sono inseriti all'interno di un complesso recintato (in parte da muretti in c.a. e inferriata in carpenteria metallica e in parte da recinzione in rete metallica e paletti in ferro) che comprende anche la palestra comunale (comunque **non inclusa** tra*

le strutture concesse in gestione), ubicato in corrispondenza dell'incrocio tra la via Stadio e la via Largo Centro Studi.

Per una migliore descrizione, si rimanda al verbale dello stato di consistenza redatto in data 18/10/2002 allegato alla convenzione Rep. n. 255/2002.

DESCRIZIONE DELLE MIGLIORIE APPORTATE

Da sopralluogo effettuato in data odierna, previa acquisizione delle fatture commerciali relative, ho provveduto ad accertare che le migliorie apportate sono le seguenti:

ANNO 2002					
nr	creditore	Fattura		oggetto	importo
		num	del		
1	FRIGOMECCANICA termoidraulica	9	24/05/02	fornitura e posa di frigo per banco bar	€ 1.683,72
2	MB Arredamenti	423	10/06/02	fornitura di tavoli e sedie per bar	€ 1.993,20
3	Baiocchi S.r.l.	2946	28/06/02	fornitura di armadietti metallici con chiusura per spogliatoi	€ 360,00
4	Arredamenti Falcinelli	36	30/07/02	pannelli in truciolare per retro-bar	€ 114,00
5	Prontogross	41295	31/07/02	Fornitura di rivestimento ceramico per banco bar	€ 729,49
6	Prontogross	41294	31/07/02	Fornitura di lavello e rubinetteria per banco bar	€ 122,52
7	Magia del colore	300	08/08/02	Fornitura di colla per montaggio rivestimenti ceramici	€ 33,26
8	Battelli Aldo	12	09/08/02	Manodopera per montaggio retro banco e cassetiera banco bar	€ 1.068,00

IMPORTO TOTALE anno 2002 € 6.104,19

ANNO 2003					
nr	creditore	Fattura		oggetto	importo
		num	del		
1	AK Green	117	30/06/03	Fornitura e posa in opera di manto sintetico per campo da calcetto	11.000,00
IMPORTO TOTALE anno 2003					€ 11.000,00

ANNO 2004					
nr	creditore	Fattura		oggetto	importo
		num	del		
1	Prontogross	20939	31/03/04	fornitura di bollitore da lt. 150	€ 375,60
2	Prontogross	60191	09/08/04	Fornitura di miscelatore termostatico anticalcare regolabile	€ 60,00

IMPORTO TOTALE anno 2004 € 435,60

ANNO 2006					
n r	creditore	Fattura		oggetto	importo
		num	del		
1	FUTURTEND A	14	04/03/06	Fornitura e posa in opera di pergolato in legno con copertura in PVC	€ 3.420,00
2	R.A. Elettrica	25	14/04/06	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione pergolato	€ 276,00
3	M.B. Arredamenti	455	18/04/06	fornitura di tavoli e sedie per esterno	€ 480,00
IMPORTO TOTALE anno 2006					€ 4.176,00

Riepilogo spese sostenute per migliorie e manutenzioni straordinarie nel periodo 05/11/2002 - 05/11/2006

Anno	Importo
2002	€ 6.104,19
2003	€ 11.000,00
2004	€ 435,60
2006	€ 4.176,00

TOTALE	€ 21.715,79
---------------	--------------------

Si rimette all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, per le valutazioni di competenza.

Morciano di Romagna li. 5 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
Oliviero Pazzaglini

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Prof. GIORGIO CIOTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA RENZI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000*).

Morciano di Romagna, li _____ **L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**
f.to VERA MANCINI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami (*art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000*);
- è divenuta esecutiva:
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000*);
[x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Morciano di Romagna, li _____ **L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**
f.to VERA MANCINI
